

Bruxelles, 2 giugno 2023
(OR. en)

9619/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0033(COD)**

**SOC 331
EMPL 214
SAN 255
IA 117
CODEC 921**

NOTA

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
Destinatario:	Consiglio
n. doc. Comm.:	6417/23 - COM(2023) 71 final
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 98/24/CE del Consiglio e della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e i diisocianati - Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 13 febbraio 2023 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 98/24/CE del Consiglio e della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e i diisocianati¹.

¹ Doc. 6417/23.

2. L'iniziativa intende migliorare la protezione dei lavoratori contro le sostanze chimiche pericolose riducendo i valori limite di esposizione per il piombo e introducendo nuovi valori limite di esposizione per i diisocianati. L'iniziativa modifica due atti: per il piombo, la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro, e per il piombo e i diisocianati, la direttiva 98/24/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.
3. La proposta si fonda sull'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con il paragrafo 1, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Si applica la procedura legislativa ordinaria.
4. Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere il 22 marzo 2023², approvando la proposta in oggetto. Nella riunione del 20 aprile 2023 il Comitato delle regioni ha deciso di non pronunciarsi sulla proposta³.
5. In seno al Parlamento europeo, la principale responsabile è la commissione per l'occupazione e gli affari sociali. Nikolaj Villumsen (Left) è nominato relatore. Il Parlamento non ha ancora deciso in merito alla sua posizione.

II. STATO DEI LAVORI

6. La Commissione ha presentato la proposta nella riunione del gruppo "Questioni sociali" del 27 febbraio 2023. Il gruppo ha inoltre discusso la proposta nelle riunioni del 9 marzo, 30 marzo, 21 aprile e 22 maggio 2023.

² Doc. 8667/23.

³ Doc. 10062/23.

7. Sulla base del contributo delle delegazioni, la presidenza ha introdotto un periodo transitorio per il valore limite biologico (BLV) per il piombo fino al dicembre 2028. La presidenza ha inoltre proposto modifiche al testo volte ad affrontare la particolare situazione dei lavoratori già esposti al piombo ("esposizione storica") e delle donne in età fertile senza creare potenziali motivi per la loro discriminazione sul luogo di lavoro. In linea con il requisito di cui alla legislazione applicabile, la presidenza ha chiarito nel testo che il piombo è una sostanza tossica per la riproduzione "priva di soglia". Infine, su richiesta delle delegazioni, la presidenza ha introdotto l'obbligo per la Commissione di pubblicare orientamenti in materia di sorveglianza sanitaria, compreso il biomonitoraggio.
8. Il 31 maggio 2023 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha sostenuto all'unanimità il testo di compromesso finale che figura nel documento 9607/23 e ha convenuto di trasmetterlo al Consiglio EPSCO al fine di raggiungere un orientamento generale.
9. Il Comitato è stato inoltre informato dei risultati relativi all'esame della valutazione d'impatto della Commissione, sintetizzati nell'addendum al documento 9607/23.

IV. CONCLUSIONE

Si invita il Consiglio EPSCO a raggiungere un orientamento generale sul testo che figura nell'allegato della presente nota e a incaricare la presidenza di avviare i negoziati sul fascicolo con i rappresentanti del Parlamento europeo.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 98/24/CE del Consiglio e della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per i diisocianati e il piombo e i suoi composti inorganici

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con il paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ è stato ampliato dalla direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ per includervi anche le sostanze tossiche per la riproduzione, compreso il piombo e i suoi composti inorganici. Di conseguenza, sia la direttiva 98/24/CE del Consiglio⁶, i cui allegati I e II riguardano già tale agente chimico e i suoi composti, sia la direttiva 2004/37/CE stabiliscono lo stesso valore limite di esposizione professionale e lo stesso valore limite biologico per il piombo e i suoi composti inorganici. Tali valori limite non tengono conto dei più recenti sviluppi scientifici e tecnici e delle nuove conoscenze che consentono di rafforzare la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione professionale a tale pericolosa sostanza reprotossica, come confermano anche i risultati di una valutazione effettuata a norma dell'articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio⁷.

⁴ Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).

⁵ Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (GU L 88 del 16.3.2022, pag. 1).

⁶ Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

⁷ Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

- (2) A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, la direttiva 98/24/CE si applica agli agenti cancerogeni, mutageni e alle sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro, fatte salve le disposizioni più severe o specifiche di cui alla direttiva 2004/37/CE. Ciò vale, tra l'altro, per l'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 98/24/CE per quanto riguarda l'allegato III bis della direttiva 2004/37/CE. Al fine di garantire la certezza del diritto ed evitare ambiguità e possibile confusione sui valori limite applicabili al piombo e ai suoi composti inorganici, è opportuno modificare tali direttive. In questo contesto una revisione del valore limite di esposizione professionale e del valore limite biologico obbligatori sarà prevista solo nella direttiva 2004/37/CE, in particolare negli allegati III e III bis, contenenti disposizioni più specifiche sulle sostanze tossiche per la riproduzione quali il piombo e i suoi composti inorganici. È pertanto opportuno sopprimere le disposizioni specifiche che fissano il valore limite di esposizione professionale per il piombo e i suoi composti inorganici nell'allegato I della direttiva 98/24/CE e il valore limite biologico per il piombo e i suoi composti ionici nell'allegato II della medesima direttiva.
- (3) È opportuno fissare valori limite nuovi e riveduti alla luce delle informazioni disponibili, tra cui evidenze scientifiche e dati tecnici aggiornati, sulla base di una valutazione approfondita dell'impatto socioeconomico e della disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell'esposizione sul luogo di lavoro.

- (4) Conformemente alle raccomandazioni del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, e del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, i valori limite di esposizione per via inalatoria sono generalmente stabiliti in funzione di un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di lunga durata). Per alcune sostanze chimiche sono inoltre fissati valori limite in relazione a un periodo di riferimento più breve, in genere di 15 minuti, media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di breve durata) al fine di limitare, per quanto possibile, gli effetti derivanti da un'esposizione di breve durata.
- (5) spostato al considerando 10 bis (nuovo)
- (6) Il piombo e i suoi composti inorganici sono importanti sostanze reprotossiche in ambito professionale che possono influire negativamente sia sulla fertilità che sullo sviluppo del feto, che rispondono ai criteri di classificazione come tossiche per la riproduzione (categoria 1A) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e sono pertanto sostanze tossiche per la riproduzione ai sensi dell'articolo 2, lettera b bis), della direttiva 2004/37/CE.

⁸ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

- (6 bis nuovo) Conformemente alla direttiva 2004/37/CE, il Parlamento europeo e il Consiglio indicano, sulla base dei dati scientifici e tecnici disponibili, nella colonna "Osservazioni" dell'allegato III di tale direttiva, se una sostanza tossica per la riproduzione sia una sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia o una sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia. Sebbene il valore limite biologico di 15 µg Pb/100 ml di sangue raccomandato dal comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e stabilito nella presente direttiva tuteli la salute dei lavoratori, non è scientificamente possibile individuare un livello di esposizione sicuro per il piombo e i suoi composti inorganici per quanto riguarda gli effetti sullo sviluppo della progenie. Per il piombo e i suoi composti inorganici dovrebbe pertanto essere introdotta l'osservazione "sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia".
- (7) L'esposizione per via orale e inalatoria sono importanti vie di assorbimento del piombo e dei suoi composti inorganici nel corpo umano. Tenendo conto dei dati scientifici più recenti e delle nuove conoscenze riguardanti il piombo e i suoi composti inorganici, è necessario migliorare la protezione dei lavoratori esposti a un potenziale rischio per la salute, riducendo sia il valore limite di esposizione professionale che il valore limite biologico per il piombo. È pertanto opportuno stabilire un valore limite biologico riveduto pari a 15 µg Pb/100 ml di sangue, assieme a un valore limite di esposizione professionale riveduto pari a 0,03 mg/m³ espresso come media ponderata nel tempo di otto ore.
- (7 bis) Può essere difficile rispettare il valore limite biologico di 15 µg Pb/100 ml di sangue. Tale difficoltà è dovuta al tempo necessario per attuare misure di gestione dei rischi e a costosi adeguamenti dei processi di produzione, in particolare per le imprese che operano nel settore della produzione primaria di piombo. Pertanto, fino al 31 dicembre 2028 dovrebbe applicarsi un valore transitorio di 35 µg Pb/100 ml di sangue.

- (8) Per rafforzare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti al piombo e ai suoi composti inorganici e contribuire in tal modo alle misure di prevenzione e protezione che i datori di lavoro sono tenuti ad adottare, è inoltre necessario modificare i requisiti esistenti che si applicano ai lavoratori esposti a determinati livelli di piombo e dei suoi composti inorganici. A tal fine, dovrebbe essere richiesta un'attenta sorveglianza sanitaria quando l'esposizione al piombo e ai suoi composti inorganici supera $0,015 \text{ mg/m}^3$ d'aria (50 % del valore limite di esposizione professionale) o $9 \text{ } \mu\text{g Pb/100 ml}$ di sangue (circa il 60 % del valore limite biologico).
- (8 bis) Il piombo si accumula nelle ossa da cui viene rilasciato lentamente nel sistema circolatorio. I livelli di piombo nel sangue possono quindi rimanere elevati molto tempo dopo che l'esposizione al piombo è diminuita. È pertanto opportuno effettuare una sorveglianza sanitaria periodica per i lavoratori i cui livelli nel sangue superano l'attuale valore limite biologico a causa dell'esposizione verificatasi prima del *[data di recepimento della presente direttiva]*. Se viene rilevata una tendenza al ribasso verso l'attuale valore limite, tali lavoratori possono essere autorizzati a continuare a lavorare con mansioni che comportano l'esposizione al piombo.
- (9) È opportuno adottare misure specifiche relative alla gestione dei rischi, compresa una sorveglianza sanitaria specifica che tenga conto delle situazioni dei singoli lavoratori. Conformemente ai requisiti generali della direttiva 2004/37/CE, i datori di lavoro sono tenuti a garantire la sostituzione della sostanza quando tecnicamente possibile, il ricorso a sistemi chiusi o la riduzione dell'esposizione al più basso livello tecnicamente possibile.

(9 bis) Inoltre, come indicato nel parere del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro⁹, il livello di piombo nel sangue delle lavoratrici in età fertile non dovrebbe superare i valori di riferimento della popolazione generale non esposta professionalmente al piombo e ai suoi composti inorganici nel rispettivo Stato membro. Il comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰, ha raccomandato di utilizzare un valore guida biologico in quanto non vi erano evidenze scientifiche sufficienti per stabilire un valore limite biologico per le lavoratrici in età fertile. Nel suo parere¹¹ il RAC ha raccomandato che, qualora non siano disponibili livelli di riferimento nazionali, i livelli di piombo nel sangue delle lavoratrici in età fertile non superino 4,5 µg Pb/100 ml di sangue, poiché il valore limite biologico per il piombo non garantisce la protezione del feto o della progenie delle lavoratrici in età fertile.

⁹ Parere del CCSS sul piombo (2021) <https://circabc.europa.eu/ui/group/cb9293be-4563-4f19-89cf-4c4588bd6541/library/60b206e1-ee10-40c2-9540-fb6510c11a0c/details>.

¹⁰ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

¹¹ Parere relativo alla valutazione dei limiti di esposizione professionale per il piombo e i suoi composti, presentato l'11 giugno 2020 (cfr. la sezione 8.2.4. dell'allegato del parere), <https://echa.europa.eu/documents/10162/ed7a37e4-1641-b147-aaac-fce4c3014037>

- (9 ter) È pertanto opportuno effettuare una sorveglianza sanitaria periodica per le lavoratrici in età fertile i cui livelli di piombo nel sangue superano $4,5 \mu\text{g Pb}/100 \text{ ml}$ di sangue o il valore di riferimento nazionale della popolazione generale non esposta professionalmente al piombo, se tale valore esiste. Il valore di $4,5 \mu\text{g Pb}/100 \text{ ml}$ di sangue è un indicatore di esposizione, ma non di effetti nocivi identificabili per la salute. Funge pertanto da indicatore sentinella per avvertire i datori di lavoro della necessità di prestare particolare attenzione a questo specifico rischio potenziale e di introdurre misure volte a garantire che qualsiasi esposizione al piombo e ai suoi composti inorganici non comporti effetti nocivi per la salute delle lavoratrici per quanto riguarda lo sviluppo del feto o della progenie. Questa disposizione integra gli obblighi esistenti in materia di valutazione dei rischi, informazione e formazione, che sono strumenti importanti per ridurre al minimo i rischi.
- (9 quater) Al fine di assistere gli Stati membri, la Commissione dovrebbe elaborare orientamenti dell'Unione in materia di sorveglianza sanitaria, compreso il monitoraggio biologico, che dovrebbero concentrarsi anche sull'attuazione delle disposizioni relative al livello di piombo nel sangue, tenendo conto della lenta eliminazione del piombo dall'organismo. Tali orientamenti dell'Unione dovrebbero inoltre concentrarsi sull'attuazione delle disposizioni relative al livello di piombo nel sangue delle lavoratrici in età fertile al fine di proteggere il feto e la progenie.
- (9 quinquies) È essenziale che la protezione della salute e della sicurezza del feto o della progenie delle lavoratrici non comporti un trattamento sfavorevole delle donne sul mercato del lavoro né pregiudichi la legislazione dell'Unione in materia di parità di trattamento tra uomini e donne.
- (10) I diisocianati sono sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie (agenti asmogeni) che possono avere effetti nocivi sulla salute respiratoria, quali asma professionale, sensibilizzazione agli isocianati e iperreattività bronchiale, nonché causare malattie cutanee professionali. L'esposizione cutanea può anche provocare effetti immunologici sistemici come la sensibilizzazione delle vie respiratorie. I diisocianati sono considerati agenti chimici pericolosi ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 98/24/CE e rientrano pertanto nel suo campo di applicazione. Attualmente non esiste alcun valore limite di esposizione professionale o valore limite di esposizione di breve durata obbligatorio per i diisocianati a livello dell'Unione.

- (10 bis nuovo) Per garantire un livello di protezione più completo, è inoltre necessario prendere in considerazione vie di assorbimento diverse da quella inalatoria per i diisocianati. Ciò potrebbe includere possibili effetti sulla salute a seguito dell'esposizione cutanea, compresi effetti immunologici sistemici. Ulteriori osservazioni sulle sostanze e sulle miscele pericolose sono previste nel regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio¹².
- (11) Non è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l'esposizione ai diisocianati non produrrebbe effetti nocivi per la salute. Si può invece stabilire un rapporto di esposizione/rischio che agevola la definizione di un limite di esposizione professionale tenendo conto di un livello di eccesso di rischio. È di conseguenza opportuno stabilire valori limite per tutti i diisocianati al fine di ridurre il rischio mediante un abbassamento dei livelli di esposizione. In base alle informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, è pertanto possibile stabilire un valore limite di lunga e breve durata per tale gruppo di agenti chimici.
- (12) È pertanto opportuno stabilire un limite di esposizione professionale di 6 µg NCO/m³ e un limite di esposizione di breve durata di 12 µg NCO/m³ per tutti i diisocianati e attribuire a tale gruppo osservazioni relative alla pelle nonché osservazioni sulla sensibilizzazione cutanea e respiratoria, dove per NCO si intendono i gruppi funzionali isocianati dei composti diisocianati. In linea con l'articolo 6, paragrafo 3, e con l'articolo 10 della direttiva 98/24/CE, la sorveglianza sanitaria è importante per identificare i segni e i sintomi precoci di sensibilizzazione respiratoria.
- (13) Può essere difficile rispettare un limite di esposizione professionale pari a 6 µg NCO/m³ per i diisocianati, con un limite per esposizione di breve durata associato pari a 12 µg NCO/m³. Tale difficoltà è dovuta a problemi di fattibilità tecnica delle misurazioni e al tempo necessario per attuare misure di gestione dei rischi, in particolare nei settori a valle. È pertanto opportuno che fino al 31 dicembre 2028 si applichi un valore transitorio di 10 µg NCO/m³ con un limite per esposizione di breve durata associato pari a 20 µg NCO/m³.

¹² Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

- (14) La Commissione ha consultato il comitato per la valutazione dei rischi, che ha formulato pareri su entrambe le sostanze. La Commissione ha effettuato una consultazione in due fasi delle parti sociali a livello dell'Unione, conformemente all'articolo 154 TFUE. Ha inoltre consultato il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, che ha adottato pareri sulla revisione dei valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici¹³ e sulla definizione di valori limite professionali per i diisocianati¹⁴, con raccomandazioni relative alle pertinenti osservazioni e a un riesame dei valori limite per i diisocianati a partire dal 2029.
- (15) È fondamentale verificare e riesaminare periodicamente i valori limite stabiliti nella presente direttiva al fine di garantirne la coerenza con il regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (16) L'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti o che possono derivare dall'esposizione ad agenti chimici e sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro, compresa la prevenzione di tali rischi, non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri, ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (17) Poiché la presente direttiva riguarda la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, essa dovrebbe essere recepita entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.
- (18) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 98/24/CE e 2004/37/CE,

¹³ Si veda la nota 9.

¹⁴ Parere relativo ai diisocianati del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (2021), <https://circabc.europa.eu/ui/group/cb9293be-4563-4f19-89cf-4c4588bd6541/library/0d11d394-b1e8-4e1a-a962-5ad60f4ab2ae/details>.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 98/24/CE è così modificata:

- 1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva;
- 2) nell'allegato II, i punti 1, 1.1, 1.2 e 1.3 sono soppressi.

Articolo 2

La direttiva 2004/37/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 18 bis è aggiunto il comma seguente:

"Al più tardi [*un anno prima del termine di recepimento*] la Commissione, previa opportuna consultazione delle parti interessate, elabora orientamenti dell'Unione in materia di sorveglianza sanitaria, compreso il monitoraggio biologico. Tali orientamenti comprendono consigli sull'attuazione delle disposizioni relative al livello di piombo nel sangue, tenendo conto della lentezza nella rimozione del piombo dall'organismo e della protezione speciale delle donne in età fertile."

- 2) Gli allegati III e III bis sono modificati conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

ALLEGATO I

L'allegato I della direttiva 98/24/CE è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO I

ELENCO DEI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORI

Nome agente	N. CE (¹)	N. CAS (²)	Valori limite						Osservazioni	Misure transitorie
			8 ore (³)			Breve durata (⁴)				
			$\mu\text{g}/\text{m}^3$ (⁵)	Ppm (⁶)	f/ml (⁷)	$\mu\text{g}/\text{m}^3$ (⁵)	ppm (⁶)	f/ml (⁷)		
Diisocianati (misurati come NCO ¹⁰)			6			12			Pelle (⁸) Sensibilizzazione cutanea e respiratoria (⁹)	Fino al 31 dicembre 2028 si applicano un valore limite di 10 μg NCO/m ³ in relazione a un periodo di riferimento di otto ore e un valore limite di esposizione di breve durata di 20 μg NCO/m ³ .

(¹) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(²) N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).

(³) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (TWA).

(⁴) Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti salvo indicazione contraria.

(⁵) $\mu\text{g}/\text{m}^3$ = microgrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).

(⁶) ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m³).

(⁷) f/ml = fibre per millilitro.

(⁸) Può contribuire in modo significativo al carico corporeo totale attraverso la via di assorbimento cutanea.

(⁹) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie.

(¹⁰) Per NCO si intendono i gruppi funzionali isocianati dei composti diisocianati."

ALLEGATO II

Gli allegati III e III bis della direttiva 2004/37/CE sono così modificati:

1) nell'allegato III, lettera A,

la riga relativa al piombo inorganico e ai suoi composti è sostituita dalla seguente:

"

Nome agente	N. CE (¹)	N. CAS (²)	Valori limite						Osservazioni	Misure transitorie
			8 ore (³)			Breve durata (⁴)				
			mg/m (⁵)	Ppm (⁶)	f/ml (⁷)	mg/m ³ (⁵)	Ppm (⁶)	f/ml (⁷)		
Piombo e suoi composti inorganici			0,03 ⁽⁸⁾						Sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia	

(¹) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(²) N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).

(³) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (TWA).

(⁴) Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti salvo indicazione contraria.

(⁵) mg/m³ = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).

(⁶) ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m³).

(⁷) f/ml = fibre per millilitro.

(⁸) Frazione inalabile.";

2) l'allegato III bis è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO III bis

VALORI LIMITE BIOLOGICI E MISURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

(articolo 16, paragrafo 4)

1. Piombo e suoi composti inorganici

1.1. Il monitoraggio biologico deve comprendere la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento o di un metodo che dia risultati equivalenti.

Fino al 31 dicembre 2028 il valore limite biologico obbligatorio è il seguente:

35 µg Pb/100 ml di sangue

Per i lavoratori i cui livelli di piombo nel sangue superano il valore limite biologico di 35 µg Pb/100 ml di sangue a causa di un'esposizione verificatasi prima del [*data di recepimento della presente direttiva*], ma inferiore a 70 µg Pb/100 ml di sangue, la sorveglianza sanitaria è effettuata regolarmente. Se in tali lavoratori viene rilevata una tendenza alla diminuzione verso il valore limite di 35 µg Pb/100 ml di sangue, essi possono essere autorizzati a continuare a svolgere mansioni che comportano l'esposizione al piombo.

A partire dal 1° gennaio 2029 il valore limite biologico obbligatorio è il seguente:

15 µg Pb/100 ml di sangue

Per i lavoratori i cui livelli di piombo nel sangue superano il valore limite biologico di 15 µg Pb/100 ml di sangue a causa di un'esposizione verificatasi prima del [*data di recepimento della presente direttiva*], ma inferiore a 35 µg Pb/100 ml di sangue, la sorveglianza sanitaria è effettuata regolarmente. Se in tali lavoratori viene rilevata una tendenza alla diminuzione verso il valore limite di 15 µg Pb/100 ml di sangue, essi possono essere autorizzati a continuare a svolgere mansioni che comportano l'esposizione al piombo.

1.2. La sorveglianza sanitaria interviene quando l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,015 mg/m³, oppure quando nei singoli lavoratori è riscontrato un livello di piombo nel sangue superiore a 9 µg Pb/100 ml di sangue. La sorveglianza sanitaria è inoltre effettuata per le lavoratrici in età fertile i cui livelli nel sangue superano 4,5 µg Pb/100 ml di sangue o il valore di riferimento nazionale della popolazione generale non esposta professionalmente al piombo, se tale valore esiste."